

CONVENZIONE PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEGLI EFFETTI SULLA GALLERIA IDRAULICA “SERNIO-STAZZONA” DELLA COSTRUZIONE E DEL SUCCESSIVO ESERCIZIO DELL’INFRASTRUTTURA VIARIA DENOMINATA “NODO DI TIRANO” – TANGENZIALE DI TIRANO RELATIVA ALLA S.S. 38 “DELLO STELVIO”

TRA

ANAS S.p.A., con sede legale in Roma, Via Monzambano, 10 (C.F. 80208450587, P.IVA 02133681003), in persona del Responsabile della Struttura Territoriale Lombardia, ing. Nicola Prisco (nel seguito anche “ANAS”)

E

Regione Lombardia – Direzione Generale Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1 (C.F. 80050050154), in persona di [...] (nel seguito anche “Regione”),

E, per adesione,

A2A S.p.A., con sede legale in Brescia, via Lamarmora 230 (C.F./P.IVA 11957540153), in persona del Responsabile Impianti Idroelettrici, ing. Roberto Scottoni (nel seguito anche “**conduttore**”),

unitamente anche “**le Parti**”, o singolarmente “**la Parte**”

Premesso che

(i) Regione Lombardia è l’amministrazione competente nelle funzioni amministrative relative all’esercizio delle grandi derivazioni idroelettriche, all’espletamento delle procedure per la riassegnazione delle concessioni scadute nonché, ai sensi dell’art.12 del d.lgs. 79/1999, è l’amministrazione pubblica proprietaria delle c.d. “opere bagnate” (art. 25, comma 1, del r.d. 1775/1933) afferenti le grandi derivazioni idroelettriche la cui concessione risulta scaduta, in particolare quindi, per quanto qui di interesse, della galleria idraulica Sernio – Stazzona che alimenta la centrale idroelettrica di Stazzona (la “**galleria idraulica**”);

(ii) A2A è attualmente e temporaneamente il soggetto cui competono la conduzione, la detenzione, l’esercizio e la manutenzione, ai sensi dell’art. 53-bis, commi 4 e 5, della l.r. 26/2003 e ai sensi dell’art. 3, comma 10, della l.r. 5/2020, delle opere e dei beni afferenti alla grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico denominata “Impianto idroelettrico Stazzona” [Utenza MI024941970 – codice PR/SO/80], la cui concessione è scaduta il 31 dicembre 2010, sulla base dei seguenti atti: D.G.R. n. 1205 del 29 dicembre 2010, D.G.R. n. 4595 del 17 dicembre 2015, D.G.R. n. 7693 del 12 gennaio 2018, D.G.R. n. 4182 del 30 dicembre 2020 (“**derivazione idroelettrica**”);

(iii) ANAS è responsabile della progettazione esecutiva e della realizzazione ed esercizio della S.S. 38 “Dello Stelvio” – Accessibilità Valtellina – lotto n.4 – Nodo di Tirano (la “**Tangenziale di Tirano**”), a seguito dell’approvazione della progettazione definitiva da parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con le deliberazioni n. 29 del 21 marzo 2018 e n. 45 del 25 ottobre 2018;

(iv) L’intervento sulla S.S. 38 “Dello Stelvio” denominato “Nodo di Tirano” è compreso tra le opere infrastrutturali, essenziali e necessarie per l’accessibilità ai territori, da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano - Cortina 2026, come da Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 564 del 7 dicembre 2020, costituendo opera pubblica di rilevante interesse nazionale;

(v) Nel corso dell'iter concernente la progettazione della Tangenziale di Tirano il conduttore ha manifestato a più riprese le problematiche connesse all'interferenza della Tangenziale di Tirano oggetto di progettazione con la galleria idraulica, in particolare (per i dettagli si rimanda all'allegato 1 "Allegato tecnico" alla presente convenzione):

a) È denominato **P2** il punto di interferenza tra le opere ANAS in adiacenza e di imbocco alla progettata galleria "Il Dosso" della Tangenziale di Tirano e la galleria idraulica che verrebbe da esse sovrappassata, nonché con una cabina impianti prevista nel progetto di ANAS, in corrispondenza dell'imbocco lato Sondrio, fra le progressive stradali 5+055 e 5+120; il tratto interessato dall'interferenza denominata **P2** è localizzato fra le progressive 3382.00 m e 3462.00 m della galleria idraulica per una lunghezza di circa 80 m e si trova in corrispondenza della finestra di accesso n.5 (ubicata alla progressiva 3477.49 m) alla galleria idraulica stessa;

b) È denominato **P3** il punto di interferenza con la finestra di accesso n.5 alla galleria idraulica;

c) È denominato **P1** il punto di interferenza tra lo sbocco lato Bormio della galleria "Il Dosso" della Tangenziale di Tirano e la galleria idraulica che, anche in questo caso, verrebbe sovrappassata dalla galleria "Il Dosso" fra le progressive 6+325 m e 6+256 m; il tratto interessato dall'interferenza in oggetto può essere localizzato fra le progressive 2268.00 m e 2348.00 m della galleria idraulica per una lunghezza di circa 80 m; la finestra di accesso più vicina è la n.3 (ubicata alla progressiva 2525.00 m).

Tenuto conto delle problematiche sollevate dal conduttore, ANAS ha redatto la progettazione esecutiva della Tangenziale di Tirano, approvata il 22 dicembre 2020;

(vi) Con riferimento a quanto evidenziato alla premessa sub v) e dettagliatamente precisato all'allegato 1 alla presente convenzione, il conduttore ha manifestato il rischio che ai punti di interferenza **P1**, **P2** e **P3** la realizzazione e il successivo esercizio della galleria "Il Dosso" della Tangenziale di Tirano possano compromettere la perfetta tenuta della galleria idraulica o comunque la completa fruibilità della stessa, in ragione delle sollecitazioni e/o spostamenti indotti sia in fase di esecuzione dei lavori, sia in fase di esercizio, dalla futura galleria "Il Dosso" della Tangenziale di Tirano;

(vii) Le Parti danno atto che nessuna responsabilità può e potrà essere attribuita al conduttore, anche in termini di risarcimento degli eventuali danni, con riferimento alle scelte progettuali relative alle modalità di realizzazione dei lavori nei tratti interferenti sia durante la fase esecutiva sia nel successivo esercizio della Tangenziale di Tirano;

(viii) In ragione delle problematiche legate ai punti di interferenza tra la galleria "Il Dosso" della Tangenziale di Tirano e la galleria idraulica, sinteticamente rappresentate alle premesse sub v) e vi), ANAS, in qualità di soggetto che ha in capo la realizzazione e la successiva gestione dell'opera viaria, e Regione Lombardia, in qualità di proprietaria della galleria e amministrazione competente nella riassegnazione della concessione, hanno condiviso l'opportunità di sottoscrivere la presente convenzione con l'adesione dell'attuale conduttore pro-tempore dell'impianto idroelettrico Sernio-Stazzona per il monitoraggio dei possibili effetti sulla galleria idraulica della costruzione e del successivo esercizio della Tangenziale di Tirano e per la gestione di quanto dovesse emergere nel corso delle predette attività di monitoraggio;

tutto ciò premesso, le Parti sottoscrivono quanto segue.

Art. 1 (Premesse e allegati)

1.1. Le premesse e gli allegati alla presente convenzione sono da considerarsi parte integrante e sostanziale della stessa.

1.2. In caso di incompatibilità o difformità tra la convenzione e i suoi allegati, prevale la convenzione, fatto salvo per gli aspetti tecnici previsti negli allegati.

Art. 2 (Progetto di monitoraggio)

2.1. Sarà cura ed onere di ANAS, anche tramite professionisti da questa incaricati, entro i 90 (novanta) giorni antecedenti l'inizio dei lavori nelle sezioni di interferenza individuate dalla presente convenzione,

predisporre un progetto di monitoraggio che consideri lo stato attuale della galleria idraulica, gli effetti che dovessero verificarsi sia rispetto alla tenuta idraulica sia rispetto alla capacità strutturale del predetto manufatto nel corso della realizzazione della Tangenziale di Tirano, nonché a seguito dell'esercizio di detta infrastruttura viaria (il **"Progetto di monitoraggio"**).

2.2. Affinché il Progetto di monitoraggio sia in grado di correttamente considerare lo stato della galleria idraulica e le caratteristiche della stessa ai fini di garantire la perfetta tenuta e la sicurezza del manufatto, le Parti concordano sull'organizzazione di sopralluoghi sui tratti di interesse della galleria idraulica, prediligendo periodi di fermo impianto già programmati dal conduttore o comunque periodi da concordare con un adeguato anticipo in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

2.3. Sarà cura di ANAS inviare il Progetto di monitoraggio alla Regione e al conduttore, i quali entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione potranno presentare per iscritto osservazioni che dovranno essere opportunamente considerate da ANAS e motivatamente riscontrate per iscritto in caso di parziale o mancato accoglimento, pur restando ferma la perfetta aderenza del Progetto di monitoraggio a quanto previsto nell'allegato 1. Le Parti danno atto che ANAS è l'esclusivo responsabile della predisposizione del Progetto di monitoraggio così come dell'implementazione dello stesso, della sua verifica, nonché di qualsivoglia effetto, anche nei confronti di terzi e del territorio circostante, in conseguenza della realizzazione dell'opera e del suo successivo esercizio.

2.4. Ricevute le osservazioni formulate ai sensi del precedente punto 2.3, ANAS trasmetterà una versione aggiornata del Progetto di monitoraggio, opportunamente adeguato, alla Regione ed al conduttore.

2.5. Tutti i costi e in genere tutti gli oneri afferenti alla predisposizione ed attuazione del Progetto di monitoraggio sono totalmente a carico di ANAS, inclusi gli oneri eventualmente conseguenti all'accoglimento delle osservazioni presentate dalla Regione o dal conduttore ai sensi dei punti 2.3 e 2.4, salvo diversa intesa che dovesse essere raggiunta dalle Parti, da formalizzare per iscritto.

Art. 3 (Stato di fatto della galleria idraulica)

3.1. Il conduttore deve fornire ad ANAS e Regione, ai fini della predisposizione del Progetto di monitoraggio, ogni informazione ed elemento tecnico disponibile, utile per rappresentare lo stato della galleria idraulica (situazione "as is") prima di qualsivoglia intervento sulla stessa.

3.2. Il conduttore deve altresì fornire ad ANAS, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma dei fermi impianto relativi all'anno successivo, per consentire alla Direzione Lavori di ANAS di programmare con congruo anticipo le attività di cantiere.

3.3. Nel progetto di monitoraggio ANAS prevede ogni accorgimento e cautela necessari ed opportuni tali da non pregiudicare lo stato della galleria idraulica e in generale ogni altro bene afferente all'impianto di Stazzona.

Art. 4 (Attuazione del Progetto di monitoraggio)

4.1. È cura ed onere di ANAS, anche tramite propri incaricati, procedere all'attuazione del Progetto di monitoraggio e verificarne i risultati. Tutti i costi afferenti alle predette attività saranno a totale carico di ANAS, inclusi, a mero titolo esemplificativo senza che possa ritenersi un elenco esaustivo, i costi di acquisto della strumentazione prevista nel Progetto di monitoraggio o gli incarichi affidati a terzi per l'installazione e verifica della predetta strumentazione.

4.2. È cura ed onere di ANAS adottare gli accorgimenti e le cautele necessari ed opportuni tali da non pregiudicare lo stato della galleria idraulica ed il suo regolare funzionamento. ANAS sarà responsabile, civilmente e penalmente, di qualsivoglia pregiudizio dovesse occorrere nel corso delle attività disciplinate dal presente articolo e, in generale, oggetto della presente convenzione, nei termini di cui all'art. 9.

4.3. Le Parti concordano il periodo o i periodi nel corso del/dei quale/i procedere all'attuazione del Progetto di monitoraggio, prediligendo periodi di fermo impianto già programmati dal conduttore o comunque periodi da concordare con un adeguato anticipo in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

4.4. È cura ed onere di ANAS verificare e testare la corretta attuazione del Progetto di monitoraggio e, a mero titolo di esempio senza che possa essere considerato un elenco esaustivo delle attività da porre in essere, il regolare funzionamento della strumentazione utilizzata ai fini del monitoraggio di cui alla presente convenzione. Il conduttore e la Regione potranno partecipare alle attività di verifica e test di cui al presente articolo, così come, in generale, a qualsivoglia attività oggetto della presente convenzione. Le

Parti concordano il periodo o i periodi nel corso dei quali svolgere le predette attività di verifica e test prediligendo periodi di fermo impianto già programmati dal conduttore o comunque periodi da concordare con un adeguato anticipo in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

4.5. Non sarà possibile procedere con l'avvio dei lavori in corrispondenza delle sezioni di interferenza individuate nelle premesse della presente convenzione prima che siano trascorsi almeno 3 (tre) mesi, o periodo più lungo successivamente concordato tra le Parti, dall'attuazione del Progetto di monitoraggio, affinché ANAS possa raccogliere un adeguato set di dati e informazioni utili per le successive attività di monitoraggio degli effetti sulla galleria idraulica delle attività di realizzazione ed esercizio della Tangenziale di Tirano.

Art. 5 (Monitoraggio della Galleria idraulica)

5.1. È cura ed onere di ANAS eseguire in modo continuativo le operazioni di monitoraggio degli effetti della realizzazione della Tangenziale di Tirano e del successivo esercizio della stessa sulla galleria idraulica, rispettando e attenendosi scrupolosamente a quanto previsto dal Progetto di monitoraggio e dall'allegato 1, al fine di prevenire e pertanto evitare l'insorgere di stati tenso-deformativi incompatibili con la capacità strutturale della galleria idraulica, da cui potrebbero scaturire deformazioni permanenti, stati fessurativi o, più in generale, riduzioni delle attuali condizioni di sicurezza dell'opera che possano anche ridurre o pregiudicare la sicurezza del territorio circostante, da intendersi, senza che possa essere considerato un elenco esaustivo, come sicurezza di immobili, persone, animali o di qualsiasi altro bene dovesse essere pregiudicato a seguito di qualsivoglia effetto sulla galleria idraulica originato dalle attività afferenti la realizzazione e l'esercizio della Tangenziale di Tirano.

5.2. L'attività di monitoraggio oggetto della presente convenzione dovrà proseguire per tutto il periodo di realizzazione della Tangenziale di Tirano nonché per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dall'entrata in esercizio della stessa, fermo restando la possibilità per le Parti di concordare un periodo superiore a 3 (tre) anni per lo svolgimento delle attività di monitoraggio anche dopo l'entrata in esercizio della Tangenziale, solo se i risultati ottenuti nel corso delle precedenti attività di monitoraggio siano tali da doverlo richiedere. I costi e in generale gli oneri afferenti le attività di monitoraggio oggetto della presente convenzione sono integralmente a carico di ANAS.

5.3. Tutti i dati ottenuti nel corso delle attività di monitoraggio oggetto della presente convenzione saranno trasmessi alla Regione e al conduttore entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla relativa data di ottenimento, rispettando e attenendosi scrupolosamente a quanto previsto dal Progetto di monitoraggio. Sarà cura di ANAS, laddove possibile, utilizzare una strumentazione e, in generale, adottare tutti quegli accorgimenti che permettano attività di monitoraggio in automatico e la trasmissione telematica in continuo dei dati a tutte le Parti.

5.4. Le Parti concordano sull'opportunità che vengano effettuate regolari ispezioni congiunte della galleria idraulica, delle porzioni di cantiere relativo alla galleria "Il Dosso" della Tangenziale di Tirano e di quelle altre aree e/o beni che le Parti ritenessero rilevanti ai fini della gestione delle interferenze, rispettando e attenendosi scrupolosamente a quanto previsto dal Progetto di monitoraggio. Le Parti concordano il periodo o i periodi nel corso dei quali svolgere le ispezioni prediligendo, per quanto riguarda quelle ispezioni in grado di interferire con l'esercizio dell'impianto idroelettrico di Stazzona, periodi di fermo impianto già programmati dal conduttore o comunque periodi da concordare con un adeguato anticipo in ogni caso non inferiore a 30 giorni. Nel corso delle predette ispezioni sarà cura di ANAS raccogliere materiale fotografico, video e qualsivoglia altro dato che possa dare evidenza delle risultanze delle ispezioni. Qualora nel corso delle predette ispezioni dovessero emergere delle situazioni tali da richiedere ulteriori successive ispezioni e/o approfondimenti tecnici e/o ulteriori raccolte di misure, sarà cura ed onere di ANAS avviare tutte le attività all'uopo opportune, accordandosi con Regione e il conduttore, per l'eventuale organizzazione di ulteriori ispezioni.

5.5. In tutti i casi di superamento delle soglie di allarme definite per ogni singolo strumento utilizzato nel monitoraggio come previsto dal Progetto di monitoraggio, sarà cura ed onere di ANAS indire una riunione alla quale potranno partecipare la Regione e il conduttore, con il supporto di professionisti qualificati, per l'esame dei dati di monitoraggio e delle risultanze di eventuali sopralluoghi effettuati. In tale riunione potranno essere stabilite eventuali azioni correttive volte ad evitare e/o limitare il rischio di effetti pregiudizievoli sulla galleria idraulica e, in generale, sull'esercizio dell'impianto idroelettrico di Stazzona.

5.6. Regione e/o il conduttore in qualsiasi momento potranno chiedere la trasmissione di dati aggiornati e ulteriori, richiedere l'adozione di nuove forme di misurazione o monitoraggio o chiedere ad ANAS l'organizzazione di ispezioni e sopralluoghi nei luoghi interessati dal monitoraggio, laddove ne ravvisassero l'opportunità o necessità sulla base dei dati pervenuti in precedenza o delle risultanze di sopralluoghi e/o ispezioni.

5.7. Regione e/o il conduttore in qualsiasi momento, anche qualora rilevassero rischio di effetti pregiudizievoli sullo stato della galleria idraulica e, in generale, sulla sicurezza del territorio nonché delle opere afferenti l'esercizio dell'impianto idroelettrico di Stazzona, potranno chiedere la sospensione dei lavori di realizzazione della Tangenziale di Tirano o la temporanea chiusura della predetta Tangenziale al pubblico transito fintanto che non verranno effettuati le verifiche e/o gli interventi atti ad eliminare il rischio dei citati effetti pregiudizievoli; analogamente nel caso fosse ritenuto necessario sarà sospeso l'esercizio della galleria idraulica.

Art. 6 (Entrata in esercizio della Tangenziale di Tirano)

6.1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge e dai regolamenti in merito all'apertura al pubblico del transito di infrastrutture viarie, le Parti concordano sull'opportunità di avviare, prima dell'entrata in esercizio della Tangenziale di Tirano, una verifica in contraddittorio sullo stato della galleria idraulica e sulla sicurezza della stessa con l'entrata in esercizio della Tangenziale di Tirano, rispettando e attenendosi scrupolosamente a quanto previsto dal Progetto di monitoraggio. Sarà cura ed onere di ANAS farsi carico di qualsivoglia verifica e/o intervento dovesse emergere anche nel corso di questa fase.

Art. 7 (Accesso alla galleria idraulica)

7.1. Sarà cura ed onere di ANAS concordare con Regione e il conduttore la possibilità di accedere alla galleria idraulica o ad altri luoghi ospitanti opere afferenti all'esercizio dell'impianto idroelettrico di Stazzona per le finalità connesse alla presente convenzione. Le Parti concordano il periodo o i periodi di accesso alle predette aree prediligendo in via prioritaria periodi di fermo impianto già programmati dal conduttore, per interferire il meno possibile con l'esercizio dell'impianto idroelettrico di Stazzona, o comunque periodi da concordare con un adeguato anticipo in ogni caso non inferiore a 30 giorni. Qualora non sia possibile prevedere detti accessi con la tempistica anzidetta e vi siano oggettive esigenze di necessità e urgenza che giustifichino l'accesso alla galleria idraulica senza rispettare dette tempistiche, ANAS dovrà darne tempestiva comunicazione alla Regione ed al conduttore.

7.2. Nell'accedere alla galleria idraulica o ad altri luoghi ospitanti opere afferenti all'esercizio dell'impianto idroelettrico di Stazzona, sarà cura di ANAS adottare tutte quelle misure e accorgimenti opportuni tali da non danneggiare la Galleria idraulica o qualsivoglia opera afferente all'esercizio dell'impianto idroelettrico, né pregiudicare eventuali particolari situazioni preesistenti. Nell'accedere ai predetti luoghi, le Parti dovranno dotarsi degli opportuni dispositivi di protezione individuale, che potranno essere messi a disposizione da parte del conduttore. Sarà cura di ANAS lasciare i luoghi nello stato in cui si trovano e procedere ad interventi di sistemazione e di pulizia prima di abbandonare i luoghi oggetto di visita.

Art. 8 (Interruzione dell'esercizio impianto idroelettrico di Stazzona)

8.1. Eventuali accessi e/o interventi sulla galleria idraulica o su altri luoghi ospitanti opere afferenti all'esercizio dell'impianto idroelettrico di Stazzona che dovessero interferire con l'esercizio di quest'ultimo dovranno essere concordati prediligendo periodi di fermo impianti già programmati dal conduttore o comunque periodi da concordare con adeguato anticipo in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

8.2 In caso di superamento delle soglie di attenzione ed allarme di cui al punto 2.9 dell'allegato 1 come declinate nel Progetto di Monitoraggio e comunque in caso di necessità ed urgenza, ANAS ha l'onere di informare con la massima sollecitudine il conduttore e la Regione al fine di interrompere l'esercizio dell'impianto idroelettrico per evitare ogni possibile rischio per la pubblica incolumità ovvero danni nei confronti dei beni afferenti all'impianto idroelettrico o afferenti beni di terzi.

8.3. L'interruzione dell'esercizio dell'impianto idroelettrico nei casi di cui ai precedenti punti 8.1 e 8.2 dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario al superamento della causa originante la sospensione dell'esercizio dell'impianto idroelettrico.

8.4. Laddove non fosse possibile rispettare le condizioni e i termini di cui al punto 8.1, ovvero in relazione allo stato di avanzamento lavori dell'opera viabilistica emerga l'impossibilità di proseguire in sicurezza nell'esercizio della galleria idraulica e con esso dell'esercizio temporaneo della derivazione idroelettrica, sarà cura di ANAS chiedere a Regione la sospensione dell'esercizio della derivazione idroelettrica, dandone immediata comunicazione al conduttore. In caso di sospensione dell'esercizio della derivazione idroelettrica, il conduttore resta custode dei beni e degli impianti della cessata concessione; in particolare, al conduttore compete provvedere alla messa in sicurezza delle opere idrauliche mediante l'adozione delle più opportune cautele ed accorgimenti per garantire la conservazione dei beni e degli impianti, fatto salvo quanto di competenza di ANAS in ragione dell'art. 9, in modo tale che possa farsi luogo al passaggio in proprietà dell'amministrazione pubblica dei beni di cui all'art. 25, comma 1, del r.d. 1775/1933 in stato tale per cui possa in qualunque momento riprenderne il regolare funzionamento. Al conduttore compete altresì la custodia dei beni di cui all'art. 25, comma 2, del r.d. 1775/1933 in ragione dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 12, comma 1-ter, lettera m), del d.lgs. 79/1999.

8.5. Con la sospensione dell'esercizio della derivazione idroelettrica, cessano per il conduttore gli obblighi di corresponsione alla Regione del canone demaniale per la durata della sospensione e, allo stesso modo, del canone aggiuntivo di cui all'art. 53-bis, comma 5, della l.r. 26/2003, nonché della fornitura gratuita dell'energia di cui all'art. 31 della l.r. 23/2019, senza che il conduttore possa avanzare richiesta di indennizzo alcuno in ragione della scadenza della concessione già intervenuta in data 31 dicembre 2010.

8.6. Nel caso in cui vengano risolte le cause per cui vi era l'impossibilità da parte del conduttore di proseguire nell'esercizio temporaneo della derivazione idroelettrica e sia possibile riprendere temporaneamente l'esercizio della derivazione e la produzione idroelettrica dall'impianto di Stazzona, la Regione potrà consentire la ripresa dell'esercizio, definendone modalità e tempistiche; tale esercizio comunque non potrà eccedere il termine stabilito dall'art. 12, comma 1-sexies del d.lgs. 79/1999 e dall'art. 3, comma 12, della l.r. 5/2020, ferma restando la corresponsione dei corrispettivi indicati al precedente punto 8.5.

Art. 9 (Obblighi di ANAS)

9.1 Fermo quanto già previsto in altri punti della presente convenzione, ANAS è comunque tenuta a:

- a) predisporre a proprio onere e cura il Progetto di monitoraggio, sostenendone integralmente le spese anche per quanto riguarda eventuali incarichi a professionisti terzi che dovessero risultare necessari o opportuni;
- b) procedere a proprio onere e cura, sostenendone integralmente i costi, all'attuazione del Progetto di monitoraggio, incluse, a mero titolo d'esempio, l'installazione e la verifica della strumentazione;
- c) individuare e predisporre, a proprio onere e cura, sostenendone integralmente i costi, qualsivoglia verifica sull'affidabilità e sulla sicurezza del sistema di monitoraggio realizzato nel rispetto della presente convenzione, nel corso dei lavori di realizzazione della Tangenziale di Tirano e del successivo esercizio;
- d) controllare regolarmente a proprio onere e cura, sostenendone integralmente i costi, anche degli eventuali professionisti terzi che fosse necessario o opportuno incaricare, la perfetta tenuta della galleria idraulica, durante l'attuazione del Progetto di monitoraggio e nel periodo di cui al precedente punto 5.2; e) per l'effettuazione di sopralluoghi, ispezioni e qualsivoglia attività che richieda l'accesso alla galleria idraulica e il fermo impianto di Stazzona, prediligere momenti nei quali l'impianto idroelettrico non sia in esercizio, al fine di non pregiudicare la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- f) adottare, a proprio onere e cura, sostenendone integralmente i costi, tutti gli accorgimenti necessari o opportuni volti a garantire la perfetta tenuta della galleria idraulica e in generale volti ad evitare qualsivoglia pregiudizio della galleria idraulica o aggravamento di eventuali particolari situazioni preesistenti o comunque qualsivoglia pregiudizio alle opere afferenti all'esercizio dell'impianto idroelettrico di Stazzona;
- g) farsi carico di qualsivoglia onere economico afferente l'applicazione della presente convenzione, nonché di qualsivoglia intervento, e dei relativi oneri economici, dovesse risultare necessario o opportuno in sede di applicazione della presente convenzione o come conseguenza dell'attuazione del Progetto di monitoraggio, dell'avvio dei lavori di realizzazione della Tangenziale di Tirano e del successivo esercizio della stessa, inclusi, a mero titolo d'esempio senza che ciò possa essere considerato un elenco esaustivo, tutti quegli interventi volti a preservare o ripristinare la perfetta tenuta della galleria idraulica nei tratti

interferenti e l'esercizio dell'impianto idroelettrico di Stazzona, così come tutti quegli interventi dovessero essere necessari per la messa in sicurezza del territorio, da intendersi, senza che possa essere considerato un elenco esaustivo, come sicurezza di immobili, persone, animali o di qualsiasi altro bene dovesse essere pregiudicato a seguito di qualsivoglia effetto sulla galleria idraulica originato dalle attività afferenti la realizzazione e l'esercizio della Tangenziale di Tirano;

h) esercire e mantenere la Tangenziale di Tirano, anche dopo l'entrata in esercizio, in modo che non interferisca in alcun modo con la perfetta tenuta della galleria idraulica e l'esercizio dell'impianto idroelettrico di Stazzona.

9.2. ANAS dovrà garantire in ogni momento alla Regione e al conduttore l'accesso alle aree di cantiere afferenti all'applicazione della presente convenzione e la realizzazione della Tangenziale di Tirano. Sarà cura di ANAS trasmettere alla Regione e al conduttore, in relazione alle sezioni interferenti, almeno 30 (trenta) giorni prima l'inizio dei lavori di realizzazione della Tangenziale di Tirano il relativo cronoprogramma, così come dare immediata comunicazione al conduttore e alla Regione di qualsiasi modifica o scostamento dal cronoprogramma stesso dovesse risultare necessario o opportuno nel corso dei lavori.

9.3 ANAS terrà indenni le altre Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, da tutti i danni, anche indiretti, cagionati, anche a terzi, in dipendenza dell'applicazione della presente convenzione, della realizzazione della Tangenziale di Tirano o del successivo esercizio e si impegna a sollevarle da ogni conseguente pretesa di risarcimento, anche da parte di terzi, nonché da ogni onere connesso, comprese le relative spese legali e/o di consulenza tecnica. Si intendono per terzi anche gli utenti delle derivazioni idriche di cui all'allegato 2 che fruiscono dell'acqua oggetto di concessione attraverso la galleria idraulica e che pertanto potrebbero subire un pregiudizio in caso di inutilizzabilità, anche temporanea, della predetta galleria. La responsabilità, civile e penale, di qualsivoglia pregiudizio, anche indiretto, dovesse occorrere nell'applicazione della presente convenzione, nella realizzazione della Tangenziale di Tirano o nel suo successivo esercizio sarà in capo esclusivamente ad ANAS.

9.4 Qualora nel corso dell'applicazione della presente convenzione, per effetto della realizzazione dei lavori nei tratti interferenti della Tangenziale di Tirano con la condotta di Stazzona o del suo successivo esercizio, dovesse verificarsi, anche indirettamente, un danno afferente la galleria idraulica o qualsiasi altra opera rilevante per l'esercizio dell'impianto idroelettrico di Stazzona o, comunque, dovesse verificarsi un peggioramento di un'eventuale particolare situazione preesistente, ANAS si farà carico di tutti i costi, nessuno escluso, per il ripristino della funzionalità del bene danneggiato e financo della sua sostituzione al fine di garantire il perfetto esercizio, in qualsiasi condizione, dell'impianto idroelettrico.

9.5 A copertura degli eventuali danni sopracitati, nessuno escluso in dipendenza dell'applicazione della presente convenzione, della realizzazione della Tangenziale di Tirano o del suo successivo esercizio, ANAS, contestualmente all'approvazione del Progetto di monitoraggio e comunque prima di avviare qualsivoglia intervento tale da interferire in qualsiasi modo con la galleria idraulica, inclusa l'attività di cui all'art.3, stipulerà apposita polizza assicurativa RCT avente testo preventivamente approvato dalla Regione, previo consenso del conduttore, e con massimale minimo di 20 milioni di euro (venti/00 milioni di euro), che sarà rinnovata di anno in anno ed aggiornata in funzione della variazione dell'indice ISTAT FOI.

Art. 10 (Durata ed Efficacia della convenzione)

10.1. La presente convenzione vincola le Parti dalla sua sottoscrizione e almeno fino a tre anni dall'entrata in esercizio della Tangenziale di Tirano, salvo termine più lungo che dovesse essere concordato tra le Parti ai sensi del punto 5.2.

10.2 Qualsiasi modifica alla convenzione, per essere valida ed efficace, dovrà risultare da atto scritto, debitamente sottoscritto da ANAS e Regione ed eventualmente, per accettazione degli oneri che lo riguardano, dal conduttore pro-tempore dell'impianto idroelettrico di Stazzona, a pena dell'inefficacia dello stesso.

Art. 11 (Legge applicabile e Foro competente)

11.1. Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, i rapporti tra le Parti sono comunque regolati dalle leggi statali e regionali nonché dai regolamenti vigenti in materia.

11.2. Ogni eventuale controversia relativa alla presente convenzione in materia di interpretazione, esecuzione, validità, efficacia ed in generale relativa alle obbligazioni in essa previste, una volta esperiti senza esito i tentativi di soluzione stragiudiziale che le Parti si impegnano a ricercare in via prioritaria, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano. Per la preliminare risoluzione stragiudiziale della controversia, la Parte che ne ha interesse invierà alle altre una comunicazione scritta; trascorso un periodo non inferiore a trenta giorni senza che le Parti raggiungano una soluzione amichevole, la Parte che ne ha interesse potrà agire in giudizio avanti al Foro di Milano.

Art. 12 (Contatti)

12.1 Le comunicazioni tra le Parti potranno avvenire tramite posta elettronica certificata o mediante i referenti indicati nell'allegato 3 alla presente convenzione. Ogni variazione ai riferimenti dell'allegato 3 dovrà essere comunicata tempestivamente alle altre Parti.

Art. 13 (Spese di registrazione)

13.1 Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono poste a carico di ANAS. La registrazione della convenzione sarà obbligo ed onere di ANAS, che si impegna a darne evidenza alla Regione ed al conduttore entro 1 mese dalla stipula.

13.2. Le Parti accettano ciascuna e tutte le clausole che compongono la presente convenzione, intendendosi così inclusi gli allegati n. 1, 2 e 3.

Art. 14 (Situazione di emergenza sanitaria)

14.1. Le Parti danno atto che la realizzazione della Tangenziale di Tirano e quindi tutte le attività a questa connesse, incluse pertanto tutte le attività oggetto della presente convenzione, stanti i profili di interesse pubblico della realizzazione in sicurezza della predetta infrastruttura, nonché dell'esercizio in sicurezza dell'impianto di Stazzona, anche per la sicurezza del territorio circostante, si configurano come attività essenziali non differibili. Pertanto, anche nell'ipotesi di emergenza sanitaria, le attività oggetto della presente convenzione non potranno essere derogate, salvo diverso accordo tra le Parti quanto a possibili modifiche, comunque da concordare per iscritto.

Art. 15 (Penali)

15.1. Tutte le attività previste dalla presente convenzione dovranno essere espletate in accordo alle tempistiche del cronoprogramma allegato al Progetto di monitoraggio, per quanto concerne le fasi del monitoraggio previste all'Allegato 1 alla convenzione stessa.

15.2. Nel dettaglio, dovranno essere rispettati i tempi individuati nel suddetto cronoprogramma per le seguenti attività: installazione, all'interno del canale, di tutta la strumentazione prevista nel Progetto di monitoraggio;

- test per l'accertamento del corretto funzionamento della strumentazione;
- esecuzione della "lettura zero";
- monitoraggio della situazione "ante operam" del canale;
- monitoraggio in corso d'opera (fase 1 e fase 2);
- monitoraggio in esercizio (fase 3 e fase 4).

15.3. Sulla base delle previsioni del Cronoprogramma allegato al Piano di monitoraggio, sarà a cura dell'Affidatario dei lavori la predisposizione di un Cronoprogramma Esecutivo, da aggiornare con cadenza semestrale fino all'ultimazione dei lavori, che individuerà la precisa allocazione temporale delle attività sopra elencate, in accordo all'andamento del cantiere, e dei necessari fermi impianto.

15.4. Per garantire il rispetto, da parte dell'impresa esecutrice, della tempistica dei lavori prevista nel Cronoprogramma Esecutivo onde evitare ritardi nel ripristino dell'esercizio dell'impianto idroelettrico, le parti danno atto che ANAS ha previsto l'applicazione di una penale giornaliera, a carico dell'impresa esecutrice, quantificata in € 32.000 (euro trentaduemila/00) per ogni giornata di fermo impianto aggiuntivo rispetto al programmato.

15.5. Qualora, nel corso dei lavori, l'impresa esecutrice abbia a provocare un qualsiasi danno alla galleria idraulica, ANAS sarà tenuta, a proprie cure e spese, ad effettuare, con immediatezza e secondo le indicazioni che verranno all'occorrenza condivise con Regione e con il Conduttore, ogni riparazione,

sostituzione e ripristino del manufatto o parte del manufatto danneggiato al fine di poter consentire la ripresa del regolare funzionamento della stessa.

15.6. Qualora non vi provveda, sarà facoltà del conduttore pro tempore dell'impianto idroelettrico procedere, anche avvalendosi di terzi, alle riparazioni, sostituzioni, ripristini e quant'altro necessario, addebitando ad ANAS le spese sostenute.

La presente convenzione si compone di n. 9 pagine, di cui la presente è l'ultima, e di n. 3 allegati parte integrante.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per ANAS S.p.A

Per Regione Lombardia

Per A2A S.p.A